Il presente testo costituisce informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente e non impegna né la Banca né il Cliente alla stipula del contratto.

La Banca fornisce al Cliente una informativa precontrattuale tempo per tempo allineata alle condizioni del contratto che il Cliente firma.

XME Conto Gold

Contratto di Conto Corrente con Piano di agevolazioni

Contratto n.

Cliente:

Indice

A. Documento di sintesi n. **2**

B. Dati del Cliente **12**

C. Dati dei servizi richiesti **12**

D. Norme contrattuali del conto e servizi aggiuntivi **12**

E. Dichiarazioni e firme **27**

A. Documento di sintesi n.

Il Cliente e la Banca concordano che questo documento di sintesi è parte integrante del contratto a cui è unito.

Il presente documento di sintesi contiene anche le condizioni economiche agevolate che – nell'ambito del Piano di agevolazioni connesso al Conto corrente – riguardano altri prodotti della Banca se collegati al presente Conto corrente e la cui sottoscrizione è facoltativa.

Il valore di talune Voci di costo, graficamente individuate dall'apposizione del segno (*) nel campo Note, può trovare applicazione in misura ridotta al verificarsi di particolari "Eventi" dettagliati nel successivo apposito paragrafo.

Ove non diversamente specificato, la decorrenza delle condizioni economiche è pari alla data di accettazione della Banca.

Principali condizioni economiche

Decorrenza	Voci di costo	Valore	Note
Spese fisse			
Tenuta del conto			
	Canone annuo per tenuta del conto	165,00 €	
	di cui:		
	Canone mensile	*10,90 €*	*(*)*
	Imposta di bollo	*34,20 €*	*(1)*
	Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Illimitato	
Gestione liquidità			
	Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00 €	
Servizi di pagamento			
	Rilascio moduli di assegni non trasferibili	0,00 €	(2)
	Rilascio moduli di assegni privi di clausola di non trasferibilità (carnet da 10 assegni)	15,00 €	
	di cui:		
	oneri fiscali per singolo assegno	*1,50 €*	
Spese variabili			
Gestione liquidità			
	Invio estratto conto	0,00 €	(3)
Documentazione relativa a singole operazioni:			
	Costo copia singolo documento archiviato in formato elettronico	1,00 €	
	Costo copia singolo documento archiviato in formato cartaceo	10,00 €	
Servizi di pagamento			
Bonifico - SEPA (compreso bonifico istantaneo)			
Le seguenti condizioni sono applicabili a tutte le disposizioni di bonifici, compresi i bonifici istantanei, espressi in euro verso paesi appartenenti all'area SEPA. Non sono applicati costi ai bonifici SEPA in ingresso			
	Bonifico - SEPA disposto in filiale	1,50 €	(*)
	Bonifico - SEPA disposto con Servizio a distanza	0,50 €	(*)
Bonifico - Extra SEPA			
Le seguenti condizioni sono applicabili a tutti i bonifici espressi in divisa diversa da euro e ai bonifici espressi in euro da o verso paesi esterni all'area SEPA. L'ordinante può decidere in quale modo suddividere le spese con il beneficiario del bonifico. Le opzioni disponibili sono le seguenti:			

- spese SHA: sia l'ordinante sia il beneficiario corrispondono le voci di costo previste dalle rispettive banche. L'importo del bonifico potrebbe arrivare al beneficiario decurtato delle spese eventualmente trattenute dalle banche corrispondenti;
- spese OUR: l'ordinante si fa carico di tutte le voci di costo relative alla transazione, incluse le "spese our forfettarie" di seguito descritte. L'importo del bonifico non subirà alcuna decurtazione;
- spese BEN: il beneficiario si fa carico di tutte le spese relative alla transazione. L'importo del bonifico arriverà al beneficiario decurtato sia delle voci di costo applicate da Intesa Sanpaolo sia delle spese eventualmente trattenute dalle banche corrispondenti.
Per banche corrispondenti si intendono le banche di cui Intesa Sanpaolo si avvale qualora il Pagamento sia caratterizzato da almeno una delle seguenti condizioni: il Pagamento è (i) verso banche o paesi con i quali la Banca non intrattiene rapporti diretti (ii) in una divisa non direttamente negoziabile dalla Banca.

	Bonifico - Extra SEPA in accredito	12,00 €	
	Bonifico - Extra SEPA disposto in filiale	14,30 €	
	Bonifico - Extra SEPA disposto con Servizio a distanza	12,00 €	

Spese our forfettarie – spese dovute all'Intermediario del Beneficiario, che a richiesta del Cliente sono a suo carico, per l'esecuzione di Bonifici Extra SEPA esclusi quelli in qualsiasi divisa verso un Paese E.E.A.

	Spese our per disposizioni in divisa USD	22,00 €	
	Spese our per disposizioni in divisa CHF	20,00 €	
	Spese our per disposizioni in restanti divise	35,00 €	

Altri servizi di pagamento

	Ordine permanente di bonifico	0,50 €	(4) (*)
	Addebito diretto	0,50 €	(5) (*)

La precedente Voce di costo è applicata agli addebiti diretti diversi dalle fattispecie particolari di "Addebito diretto" di cui alle relative Voci di costo sotto specificate.

	Addebito diretto a favore di intermediari finanziari esterni al Gruppo Intesa Sanpaolo	1,55 €	(6)
	Addebito diretto per Telepass collocato dalla Banca	1,55 €	
	Ricarica carta prepagata	0,00 €	(7)

Interessi somme depositate

Interessi creditori

	Tasso creditore annuo nominale	0,0000 %	

Fidi e sconfinamenti

Sconfinamenti

	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido (fino a 1.500 euro)	22,0800 %	(8)
	Indice di riferimento	*Tasso limite ai sensi della Legge 108/96*	*(9)*
	Valore dell'indice di riferimento in vigore	*24,0800 %*	
	Percentuale di applicazione indice di riferimento	*100,0000 %*	
	Spread (in punti percentuali)	*-2,0000*	
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido (oltre i 1.500 euro)	22,1100 %	(8)
	Indice di riferimento	*Tasso limite ai sensi della Legge 108/96*	*(9)*
	Valore dell'indice di riferimento in vigore	*24,1100 %*	
	Percentuale di applicazione indice di riferimento	*100,0000 %*	
	Spread (in punti percentuali)	*-2,0000*	
	Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido	0,00 €	(10)

Disponibilità somme versate

Disponibilità economica

	Contanti	0 gg	

	Assegni Bancari tratti sulla stessa filiale presso cui viene effettuato il versamento	1 gg	
	Assegni Circolari emessi dalla Banca	3 gg	
	Assegni Bancari tratti su altre filiali della Banca	3 gg	
	Assegni di traenza tratti sulla Banca	3 gg	
	Assegni Circolari emessi da altre Banche del Gruppo	3 gg	
	Assegni Circolari emessi da altre Banche	3 gg	
	Vaglia emessi dalla Banca d'Italia	3 gg	
	Assegni Bancari e Assegni di traenza tratti su altre Banche del Gruppo	3 gg	
	Assegni Bancari e Assegni di traenza tratti su altre Banche	3 gg	
	Titoli postali 'standardizzati'	3 gg	
Disponibilità giuridica			
	Contanti	0 gg	
	Assegni Bancari tratti sulla stessa filiale presso cui viene effettuato il versamento	6 gg	
	Assegni Circolari emessi dalla Banca	6 gg	
	Assegni Bancari tratti su altre filiali della Banca	6 gg	
	Assegni di traenza tratti sulla Banca	6 gg	
	Assegni Circolari emessi da altre Banche del Gruppo	6 gg	
	Assegni Circolari emessi da altre Banche	6 gg	
	Vaglia emessi dalla Banca d'Italia	6 gg	
	Assegni Bancari e Assegni di traenza tratti su altre Banche del Gruppo	6 gg	
	Assegni Bancari e Assegni di traenza tratti su altre Banche	6 gg	
	Titoli postali 'standardizzati'	6 gg	

Altre condizioni economiche

Decorrenza	Voci di costo	Valore	Note
Operatività corrente e gestione della liquidità			
	Prelievo di contante in filiale	0,00 €	
	Prelievo cardless agli sportelli automatici delle banche italiane del gruppo Intesa Sanpaolo	0,00 €	(11)
	Versamento contante e assegni agli sportelli automatici abilitati delle banche italiane del gruppo Intesa Sanpaolo	0,00 €	(12)
Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo)			
	Richiesta movimenti allo sportello	Non applicata	
	Invio Documento di sintesi	0,00 €	(13)
	Invio estratto conto scalare (a richiesta)	0,15 €	(13)
	Invio comunicazioni in forma cartacea	0,70 €	
	Periodicità invio Estratto conto	Trimestrale	(14)
	Periodicità invio Documento di sintesi periodico	Annuale	(15)
	Periodicità di liquidazione degli interessi	Annuale	(16)
	Periodicità di liquidazione delle competenze diverse da interessi	Trimestrale	
	Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico	Non previste	
Servizi di pagamento			

	Giroconto	0,00 €	(17)
	Bonifico - SEPA MyBank disposto con Servizio a distanza	1,50 €	
	Bonifico urgente disposto in filiale	25,00 €	
	Bonifico restituito dalla banca del beneficiario	7,00 €	(18)
	Ricarica cellulare con Servizio a distanza	0,00 €	
	Pagamento CBILL / pagoPA in filiale	5,00 €	(19)
	Pagamento CBILL / pagoPA con Servizio a distanza	1,00 €	(*)
	Pagamento semplificato bollo auto tramite pagoPA con Servizio a distanza	2,10 €	
	Pagamento F24 (ordinario o semplificato)	0,00 €	(17)
	Pagamento F23 in filiale	0,00 €	
	Pagamento MAV	0,00 €	(17)
	Pagamento RAV in filiale	2,00 €	
	Pagamento RAV con Servizio a distanza	0,50 €	
	Pagamento Bollettino Freccia in filiale	1,50 €	
	Pagamento Ri.Ba. in filiale	0,30 €	
	Pagamento Ri.Ba. con Servizio a distanza	0,30 €	
	Pagamento ticket sanitari e bollettini postali premarcati di aziende convenzionate in filiale	4,00 €	(20)
	Pagamento bollettini postali premarcati con Servizio a distanza	2,25 €	(21)
	Pagamento bollettini postali bianchi con Servizio a distanza	2,25 €	(22)
	Addebito diretto per premio polizza collettiva e carte soci Grande Distribuzione	0,90 €	(23)
Assegni			
	Emissione assegni circolari	Non applicata	
	Costo per singolo assegno bancario addebitato	0,50 €	(*)
	Oneri per assegno tratto senza provvista	11,00 €	
Assegni negoziati (costi a carico del cliente versante)			
	Assegno segnalato insoluto in check image truncation	7,00 €	(24)
	Assegno segnalato irregolare in check image truncation	7,00 €	(24)
	Pratica di smarrimento / furto assegni bancari e circolari	20,00 €	
	Restituzione assegno irregolare non negoziabile	7,00 €	(25)
Assegni ritornati protestati: al calcolo percentuale, effettuato sul valore facciale dell'assegno e nei limiti minimi e massimi indicati, vengono aggiunte le spese di protesto e le spese reclamate da corrispondenti.			
	Percentuale applicata al valore facciale dell'assegno	2,00 %	
	minimo	*11,00 €*	
	massimo	*20,00 €*	
Valute			
Le valute sono espresse in giorni lavorativi			
	Prelievo di contante in filiale	0 gg	
	Prelievo di contante in filiale con assegno bancario	0 gg	
	Addebito assegno bancario	Data emissione	
	Versamento contanti	0 gg	

	Versamento assegno bancario stessa filiale, assegno di traenza e circolare stessa banca	0 gg	
	Versamento assegno bancario di altre filiali stessa banca	0 gg	
	Versamento assegno bancario e di traenza di banche del Gruppo	3 gg	
	Versamento assegno bancario e di traenza di altre banche	3 gg	
	Versamento assegno circolare di banche del Gruppo	0 gg	
	Versamento assegno circolare di altre banche e vaglia Banca d'Italia	1 gg	
	Versamento assegno postale	3 gg	
	Versamento vaglia postale	3 gg	
	Addebito assegno impagato e/o richiamato	Stessa data di valuta dell'accredito iniziale	
	Riaccredito assegno pagato precedentemente segnalato impagato	1 gg lav succ. dalla segnalazione altra Banca	

Altro

Al rapporto si applica un Tasso di mora nelle misure indicate alle voci 'Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate' relative agli 'Sconfinamenti in assenza di fido'

(1) Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000. Non concorrono alla determinazione del valore medio di giacenza i valori negativi di giacenza media eventualmente risultanti sui singoli rapporti.

(2) Il rilascio del carnet assegni è soggetto alla valutazione della Banca. Per ogni modulo di assegno bancario richiesto in forma libera viene percepita l'imposta di bollo pro tempore vigente.

(3) L'invio è effettuato in formato elettronico, salvo diversa richiesta del Cliente, oppure se il Cliente ha scelto di non utilizzare il Servizio a distanza disciplinato nel contratto MyKey. In caso di invio in formato cartaceo è applicata la voce di costo "Invio comunicazioni in forma cartacea" , riportata nella sezione "Altre condizioni economiche".

(4) Il servizio è disponibile per i soli bonifici SEPA. L'ordine permanente di bonifico può essere disposto nelle filiali italiane della Banca anche con servizio Instant SEPA; la possibilità di disporre ordini permanenti di bonifico Instant SEPA tramite altre modalità sarà comunicata successivamente dalla Banca. Il costo è unitario per ciascun bonifico.

(5) La condizione può essere applicata in misura inferiore, ove sia in vigore un accordo commerciale tra la Banca e il beneficiario del pagamento. L'elenco degli accordi commerciali tempo per tempo in vigore è disponibile presso le Filiali della Banca, compresa la Filiale Digitale.

(6) I soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria sono le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, le Poste Italiane S.p.A.

(7) Il servizio permette di ricaricare le Carte prepagate emesse da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Private Banking e Fideuram.

(8) IL TASSO È VARIABILE ED È CALCOLATO COME SEGUE: (valore dell'indice di riferimento tempo per tempo vigente moltiplicato per la percentuale di applicazione indice di riferimento) + (spread). Il valore del tasso, dunque, varia in base al valore tempo per tempo vigente dell'indice di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata - oppure - ove la data non sia espressa e nel caso di date future - è calcolato sulla base del valore dell'indice di riferimento in vigore alla data di elaborazione del documento. Per conoscere i valori effettivamente applicati nel calcolo degli interessi il cliente può consultare la sezione "Dettaglio competenze di chiusura" degli estratti conto contenente anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero sia per il calcolo degli interessi a credito che per quelli a debito, considerato, in tale ultimo caso, che il cliente è in ogni caso tenuto a restituire le somme utilizzate.

(9) Il "Tasso limite" di cui alla legge n. 108/1996, art. 2, comma 4 (cd. tasso soglia), è così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM applicato è quello vigente al momento in cui si verifica l'utilizzo in assenza di affidamento, riferito alla categoria degli "Sconfinamenti in assenza di fido" e alla relativa classe di importo di appartenenza. Le misure del TEGM e del "Tasso limite" sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili anche in filiale e sul sito Internet della Banca. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione.

(10) La CIV è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del Conto ("sconfinamento in assenza di fido" o anche solo "sconfinamento") o un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente. La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare. Se il cliente è un consumatore, la CIV non è dovuta quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: - lo sconfinamento è inferiore o pari a 500 euro; - lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi. Questa esclusione si applica una sola volta per ciascun trimestre solare. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La banca ha deciso di non addebitare al cliente i costi attualmente sostenuti e per questo motivo il valore della CIV è fissato in euro 0,00 (zero).

(11) Il servizio può essere fruito in modalità cardless (funzione del Servizio a distanza descritta nella Guida ai servizi). Il servizio è offerto in Intesa Sanpaolo e Fideuram.
(12) Il servizio può essere fruito tramite il supporto fisico della carta di debito o in modalità cardless (funzione del Servizio a distanza descritta nella Guida ai Servizi)
(13) L'invio è effettuato in formato elettronico, salvo diversa richiesta del Cliente, oppure se il Cliente ha scelto di non utilizzare il Servizio a distanza disciplinato nel contratto MyKey. In caso di invio in formato cartaceo è applicata la voce di costo "Invio comunicazioni in forma cartacea" , riportata di seguito.
(14) Le periodicità disponibili a scelta del Cliente sono: annuale, semestrale, trimestrale e mensile. La periodicità non può tuttavia essere meno frequente della periodicità di liquidazione delle competenze diverse da interessi.
(15) Le periodicità disponibili a scelta del Cliente sono: annuale, semestrale, trimestrale e mensile.
(16) Gli interessi debitori sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura del fido o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine del fido per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.
(17) Il servizio può essere fruito in filiale o tramite Servizio a distanza.
(18) Questa voce non viene applicata in caso di bonifico restituito per frode/disconoscimento dell'operazione. In caso di restituzione del bonifico su richiesta dell'ordinante, l'importo del bonifico potrebbe essere restituito decurtato delle spese trattenute dalla banca del beneficiario.
(19) Il medesimo valore viene applicato anche al pagamento bollo auto.
(20) Il costo può essere applicato anche in misura inferiore. L'elenco delle aziende con le quali la Banca ha in vigore un accordo commerciale è disponibile presso le Filiali, compresa la Filiale Digitale.
(21) Il costo può essere applicato in misura inferiore, fino a un massimo di 1,00 €, qualora sia in vigore un accordo commerciale tra la Banca e l'azienda beneficiaria del pagamento. L'elenco delle aziende con le quali la Banca ha in vigore un accordo commerciale è disponibile presso le Filiali, compresa la Filiale Digitale.
(22) Il servizio è disponibile in internet banking.
(23) Tale costo può essere applicato in misura inferiore, ove sia in vigore un accordo commerciale tra la Banca e il beneficiario del pagamento.
(24) La Check Image Truncation è una procedura interbancaria per il regolamento degli assegni, che prevede la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni negoziati tra banche mediante scambio delle immagini.
(25) Gli assegni presentati al pagamento, non negoziabili in quanto irregolari, vengono restituiti al Cliente di persona, se possibile, o a mezzo raccomandata.

Avvertenze

- Il canone mensile viene addebitato sul Conto l'ultimo giorno del mese di riferimento; nel mese solare di apertura del Conto e nel mese solare di estinzione il canone non viene addebitato.
- Il contratto del Conto con Piano resta in vigore anche se, per qualunque ragione, cessano uno o più contratti di prodotti collegati al Conto.
- La cessazione per qualunque ragione del contratto del Conto con Piano può determinare la contestuale cessazione di uno o più contratti di prodotti collegati al Conto, in base a quanto disciplinato nelle rispettive Norme contrattuali.
- La Banca mette a disposizione del cliente consumatore, presso la Filiale ove è intrattenuto il Conto, una lista movimenti gratuita delle operazioni eseguite nel mese solare.
- Sugli interessi creditori è applicata la ritenuta fiscale nella misura stabilita dalla legge. La Banca addebita le imposte di bollo dovute nella misura stabilita dalla legge vigente.
- La misura degli interessi è espressa su base annua e con riferimento all'anno civile (365 giorni).

Avvertenze in materia di sconfinamenti

- Per "sconfinamento in assenza di fido" si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di fido, in eccedenza rispetto al saldo del conto.
- Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto per ogni categoria di operazioni dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto del limite di tale tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni e il tasso di interesse possono quindi essere conteggiati e applicati in misura inferiore a quella indicata in questo documento senza che ciò comporti modifica delle condizioni economiche in esso indicate che continuano ad essere applicabili al rapporto.
- Se sul Conto è concesso un fido, le condizioni economiche applicate in caso di utilizzo o comunque di addebito di somme di denaro in eccedenza rispetto all'importo del fido, sono indicate nel contratto di fido.
- Per quanto non specificato in questo documento si applicano le regole previste nei provvedimenti normativi in materia ed in particolare: art. 117-bis del decr. Legisl. N. 385/1993 (Testo Unico Bancario) introdotto dalla

legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge n. 201/2011; artt. 27 e 27 bis del decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012; decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 644/2012.

Accredito dei titoli versati sul conto salvo buon fine: indicazione dei termini di disponibilità economica e di disponibilità giuridica

- I termini di disponibilità economica e di disponibilità giuridica sono espressi in giorni lavorativi e decorrono dal giorno successivo a quello di versamento del titolo sul conto.
- I termini di disponibilità economica indicano il numero di giorni che deve trascorrere affinché il Cliente possa disporre dell'importo del titolo versato sul conto.
- I termini di disponibilità giuridica indicano il numero di giorni fino al quale la Banca può addebitare sul conto l'importo del titolo di cui le sia comunicato l'insoluto, anche in assenza della materiale restituzione del titolo. Trascorso il termine di disponibilità giuridica, l'accredito del titolo versato diviene certo; tuttavia, in caso di indebito pagamento del titolo versato, la banca trattaria o emittente mantiene comunque il diritto di agire nei confronti del presentatore - se ne ricorrano i presupposti - per recuperare l'importo del titolo, avvalendosi dei diritti e azioni previsti dalla legge.
- La Banca si riserva di prorogare i termini di disponibilità giuridica in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - o a seguito di altre circostanze non imputabili alla Banca o ai suoi corrispondenti.

Modifica del Conto con Piano

- È possibile effettuare un cambio di Conto con Piano di agevolazioni al mese solare.
- La modifica del Conto con Piano non comporta novazione del rapporto del Conto con Piano, che prosegue senza soluzione di continuità con le modifiche relative al nuovo Conto con Piano. L'Iban del Conto con Piano resta invariato.
- Per la modifica il Cliente e la Banca firmano un documento che, oltre alle condizioni modificate, riporta tutte le condizioni contrattuali relative al Conto con Piano; quando il documento è relativo a una modifica del Conto con Piano, il Documento di Sintesi riporta un numero progressivo diverso da 1. Se il Cliente intende aderire a un nuovo Conto con Piano di agevolazioni, la modifica del Conto con Piano di agevolazioni è efficace dal giorno successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Condizioni agevolate previste dal Conto con Piano

Canoni mensili agevolati

Per ciascuno dei prodotti aggiuntivi facoltativi elencati nella seguente tabella, se collegati al Conto con Piano, il Cliente corrisponde il valore di Canone mensile agevolato indicato nella tabella.
I prodotti menzionati nella tabella possono nel tempo essere sostituiti dalla Banca da prodotti equivalenti.
Il Cliente, al momento della richiesta di ciascun prodotto aggiuntivo facoltativo, sottoscrive separatamente il relativo contratto.
I prodotti aggiuntivi facoltativi possono essere sottoscritti o estinti dal Cliente senza alcun effetto sul contratto del Conto con Piano.
Nella seguente tabella, il "primo prodotto" (ad esempio: Prima carta di debito) indica il prodotto di una medesima tipologia che per primo è stato collegato al Conto con Piano. In caso di estinzione o scollegamento del "primo prodotto" , il relativo Canone mensile agevolato viene applicato al successivo prodotto della medesima tipologia, in ordine di collegamento.

Decorrenza	Nome del prodotto regolato sul Conto con Piano	Canone mensile agevolato	Note
	Prima XME Debit Card	0,00 €	
	Successive XME Debit Card	1,00 €	(*)
	Prima XME Credit Card Titolare	0,00 €	
	Successive XME Credit Card Titolare	4,00 €	(*)

	Prima XME Credit Card Aggregata	4,00 €	(*)
	Depositi titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione	0,00 €	

Ulteriori valori agevolati

Decorrenza	Voci di costo	Valore	Note
Carte di debito			
	Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario - area SEPA	0,50 €	(*)
	Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario - area EXTRA SEPA	0,50 €	(*)

Eventi

Il valore delle Voci di costo rappresentate nelle tabelle precedenti e graficamente individuate nel campo Note dall'apposizione del segno (*) trova applicazione nella misura indicata nella successiva tabella, al verificarsi degli Eventi di seguito dettagliati.

Al verificarsi contestuale di più Eventi che danno diritto ad agevolazioni sulle medesime Voci di costo, viene applicato il valore più favorevole al Cliente.

Decorrenza	Voce di costo	Possesso di Valore Insieme Exclusive	Possesso di Valore Insieme Patrimonio	Possesso di Prodotti di tutela	Accredito di stipendio o pensione
	Canone mensile	0,00 €	2,90 €	4,90 €	5,90 €
	Bonifico - SEPA disposto in filiale	0,00 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €
	Bonifico - SEPA disposto con Servizio a distanza	0,00 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €
	Ordine permanente di bonifico	0,00 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €
	Addebito diretto	0,00 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €
	Pagamento CBILL / pagoPA con Servizio a distanza	0,20 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
	Costo per singolo assegno bancario addebitato	0,00 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €

Possesso di Valore Insieme Exclusive

L'Evento si verifica se sul Conto con Piano è regolato il servizio "Valore Insieme Pacchetto Exclusive". Il titolare di "Valore Insieme Pacchetto Exclusive" deve essere intestatario o cointestatario del Conto con Piano.
La rilevazione dell'evento "Possesso di Valore Insieme Exclusive" è effettuata il giorno 20 di ogni mese. In caso di esito positivo, i valori agevolati sono applicati durante il mese successivo. Oltre alle agevolazioni già elencate con riferimento alle condizioni economiche del Conto con Piano, il Cliente ha diritto tempo per tempo all'applicazione delle condizioni economiche di seguito elencate.

Canoni mensili agevolati

Decorrenza	Nome del prodotto regolato sul Conto con Piano	Canone mensile agevolato	Note
	Successive XME Debit Card	0,00 €	
	Successive XME Credit Card Titolare	0,00 €	
	Prima XME Credit Card Aggregata	0,00 €	
	Prima XME Credit Icon Titolare	0,00 €	
	Successive XME Credit Icon Titolare	3,00 €	
	Prima XME Credit Icon Aggregata	3,00 €	

	Prima carta di credito Exclusive	0,00 €	(1)

Ulteriori valori agevolati

Decorrenza	Voci di costo	Valore	Note
Carte di debito			
	Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario - area SEPA	0,00 €	
	Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario - area EXTRA SEPA	0,00 €	

(1) Sono collegabili al Conto con Piano di agevolazioni le carte di credito Exclusive il cui contratto è sottoscritto a decorrere dal 30 giugno 2025.

Possesso di Valore Insieme Patrimonio
L'Evento si verifica se sul Conto con Piano è regolato il servizio "Valore Insieme Pacchetto Patrimonio 2.0". Il titolare di "Valore Insieme Pacchetto Patrimonio 2.0" deve essere intestatario o cointestatario del Conto con Piano.
La rilevazione dell'evento "Possesso di Valore Insieme Patrimonio" è effettuata il giorno 20 di ogni mese. In caso di esito positivo, i valori agevolati sono applicati durante il mese successivo.

Possesso di Prodotti di tutela
L'Evento si verifica se sul Conto con Piano è regolato un Prodotto di tutela (tra i prodotti XME Protezione, Polizza Auto ViaggiaConMe, Polizza MotoConMe).
La rilevazione dell'evento "Possesso di Prodotti di tutela" è effettuata il giorno 20 di ogni mese. In caso di esito positivo, i valori agevolati sono applicati durante il mese successivo.

Accredito di stipendio o pensione
L'Evento si verifica se sul Conto con Piano è accreditato uno stipendio o una pensione (almeno un movimento in accredito sul conto ogni due mesi).
La rilevazione dell'evento "Accredito di stipendio o pensione" è effettuata il giorno 20 di ogni mese. In caso di esito positivo, i valori agevolati sono applicati durante il mese successivo.

Se il contratto è concluso a distanza si applicano le seguenti informazioni aggiuntive

Conclusione del contratto

Per contratto concluso a distanza si intende il contratto stipulato in formato elettronico mediante l'utilizzo, da parte del Cliente, di una piattaforma telematica messa a disposizione dalla Banca.

La data di conclusione del contratto è quella in cui la Banca firma il contratto per accettazione e lo mette a disposizione del Cliente. Se il contratto è invece firmato dalla Banca e dopo per accettazione dal Cliente, la data di conclusione è quella in cui il Cliente firma il contratto.

Il Cliente e la Banca sottoscrivono il contratto con firma digitale.

Prima della conclusione del contratto la Banca mette a disposizione del Cliente una copia del contratto (precontratto) per consentirgli di verificare la correttezza dei dati.

Efficacia del contratto

Dopo la conclusione, il contratto diviene subito efficace e le parti possono eseguire quanto previsto dalle norme contrattuali. Durante il periodo in cui il Cliente può esercitare il diritto di recesso (indicato al paragrafo successivo), il contratto è comunque efficace.

Termine e modalità per esercitare il diritto di recesso dal contratto

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto (art. 59 octies D. Lgs. n. 206/2005), senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto. Il diritto di recesso non si applica nel caso in cui il Cliente, nell'ambito di un contratto già in essere, chieda la modifica del Piano in conformità a quanto previsto dal contratto medesimo. Il Cliente può recedere dal contratto mediante una delle seguenti modalità:

- utilizzo della funzione di recesso presente sul Servizio a distanza My Key raggiungibile alla voce "Recesso Prodotti" dal menu di Internet Banking o dal menu "Altro" da APP.

- invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Domestic Transaction Operational Support

Via Lamaro, 25 – 00173 Roma

- consegna della comunicazione di recesso presso qualsiasi filiale della Banca.

Conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso

Quando il Cliente esercita il diritto di recesso, il contratto cessa nei termini indicati nel contratto medesimo.

Prima della data di cessazione, il contratto resta efficace con le eventuali limitazioni indicate nel contratto.

La Banca rimborsa al Cliente gli eventuali costi di acquisto e il canone, con facoltà di trattenere solo la parte proporzionale al periodo in cui il contratto è stato in vigore; inoltre addebita al Cliente i costi delle operazioni effettuate prima dell'efficacia del recesso.

Le condizioni economiche sono indicate nel Documento di Sintesi.

Costi e oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione a distanza

Non vi sono costi o oneri ulteriori rispetto a quelli eventualmente dovuti a terzi per l'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza.

Recapiti per contattare rapidamente la Banca

Il Cliente può comunicare con la Banca utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde assistenza ai Servizi a Distanza: 800.303.303.

Poiché i recapiti possono variare nel tempo, quelli aggiornati sono indicati sul sito della Banca.

Se il contratto è concluso fuori sede si applicano le seguenti informazioni aggiuntive

Le informazioni relative al soggetto incaricato dalla Banca dell'offerta fuori sede sono riportate nella Documentazione Informativa già fornita al Cliente.

Conclusione del contratto

Il contratto è concluso fuori sede in quanto stipulato fuori dai locali commerciali della Banca; pertanto, si applicano anche le seguenti norme.

Diritto di recesso – Termine e Modalità

Il Cliente ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro 14 giorni dalla data di conclusione di questo contratto. La data di conclusione del contratto è quella in cui la Banca firma l'accettazione contrattuale e la mette a disposizione del Cliente.

L'eventuale comunicazione di recesso deve essere indirizzata alla Banca e inviata mediante una delle seguenti modalità, entro il termine di 14 giorni sopra indicato:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
  Intesa Sanpaolo S.p.A.
  Domestic Transaction Operational Support
  Via Lamaro, 25 – 00173 Roma
- mediante consegna presso qualsiasi filiale della Banca.

Efficacia del contratto

Durante il periodo per l'esercizio del recesso il contratto è efficace.

Conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso

Dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca, il contratto cessa, conseguentemente la Banca blocca l'operatività del rapporto e:

- il canone, se previsto, è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore;
- restano dovuti i costi delle operazioni effettuate prima dell'efficacia del diritto di recesso.

Le condizioni economiche di cui sopra sono indicate nel Documento di Sintesi.

B. Dati del Cliente

Dati anagrafici e identificativi	
cognome e nome	
codice fiscale	
Indirizzo (residenza o altro domicilio)	

C. Dati dei servizi richiesti

Conto corrente

Cliente:

Numero conto

Codice IBAN

Indirizzo per invio postale delle comunicazioni destinate al Cliente (valido anche come domicilio eletto ai sensi dell'art. 9-bis L. 386/1990)

Gli intestatari chiedono di eseguire le operazioni sul conto con firma DISGIUNTA.

In caso di conto corrente cointestato a più soggetti ciascuno dei quali residente in un Paese diverso:

- le esenzioni o le agevolazioni fiscali spettano a condizione che tutti i cointestatari ne abbiano diritto; diversamente trova applicazione nei confronti di tutti i cointestatari il trattamento fiscale meno favorevole;
- sono segnalati alla Autorità fiscali estere l'intero saldo del rapporto e l'eventuale ammontare degli interessi creditori pattuiti e accreditati sul rapporto.

D. Norme contrattuali del conto e servizi aggiuntivi

Sezione A – Norme del contratto di conto corrente

Sezione A1 – Conto Corrente

Sottosezione (1) – Norme Generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Sezione e quelle delle altre Sezioni, prevarranno queste ultime, ad eccezione degli artt. 16, 19 e 21 che prevarranno in ogni caso.

Articolo 2 - Modalità di firma dei documenti nei rapporti Banca-Cliente

1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca; la Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici.

2. I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca. Tipologia e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nel "Foglio Informativo – My Key" disponibile sul sito internet della Banca e presso le filiali.

Articolo 3 - Conto cointestato

1. I cointestatari sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi e, in particolare, per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido o altre forme di finanziamento.

2. I cointestatari operano sul conto separatamente (firme disgiunte); la richiesta di operare sul conto congiuntamente (firme congiunte) può essere effettuata dai cointestatari dopo la sottoscrizione del contratto, nella filiale presso cui è aperto il conto.

Articolo 4 - Conto cointestato con firme congiunte

1. Quando il conto è cointestato con firme congiunte, i cointestatari devono disporre congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto. Anche la richiesta di carte di debito e di credito collegate al conto, da intestare a uno dei cointestatari, deve essere autorizzata congiuntamente da tutti i cointestatari.

Articolo 5 - Conto cointestato con firme disgiunte

1. Quando il conto è cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatario può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Anche la richiesta di carte di debito e di credito collegate al conto può essere fatta separatamente da ciascun cointestatario.

2. Il cointestatario che dispone la chiusura del conto o richiede rilascio di una carta di debito e di credito collegata al conto, deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.

3. La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla Banca firmata da tutti i cointestatari.

4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporne separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario ed al legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell'operatività del conto con firme disgiunte.

Articolo 6 - Conferimento del potere di rappresentanza

1. Il Cliente deve indicare, per iscritto, le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.

2. Quando il conto è intestato a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari.

3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.

Articolo 7 - Cessazione e modifica del potere di rappresentanza

1. La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione.

2. La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.

3. Quando il conto è intestato a più persone:

- la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
- la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determina la cessazione del potere di rappresentanza.

Articolo 8 - Comunicazioni della Banca al Cliente

1. Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente (quali, ad esempio, lettere, invio di estratti conto, notifiche) devono essere effettuate all'indirizzo indicato nel contratto oppure a quello successivamente fatto conoscere dal Cliente alla Banca per iscritto o tramite il Servizio a distanza.

2. Quando il conto è intestato a più persone:

- le comunicazioni in formato elettronico sono messe a disposizione di ciascun cointestatario;
- in ogni caso le comunicazioni inviate anche a uno solo dei cointestatari hanno pieno effetto nei confronti di tutti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo:

- devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari, se il conto è cointestato con firme congiunte;
- possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari - il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari - se il conto è cointestato con firme disgiunte.

Articolo 9 - Comunicazioni del Cliente alla Banca

1. Le comunicazioni del Cliente alla Banca (quali, ad esempio, lettere, dichiarazioni, incarichi, opposizioni, revoche o modifiche dei poteri di rappresentanza) devono essere effettuate per iscritto alla Filiale presso cui è aperto il conto o con le altre modalità tempo per tempo consentite dalla Banca e devono essere compilate in modo chiaro, completo e leggibile.

Articolo 10 – Esecuzione del contratto e di incarichi conferiti dal Cliente

1. Nell'esecuzione del contratto la Banca opera con la diligenza professionale prevista dall'art. 1176 cod. civ. e nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

2. La Banca deve eseguire gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni contenute nei documenti con cui gli incarichi sono conferiti. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può non accettare l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

3. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

4. Ai sensi dell'art. 1717 cod. civ., il Cliente autorizza la Banca a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario.

5. Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., il Cliente può revocare l'incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

6. Se nell'esecuzione di un incarico la Banca entra in relazione con altri soggetti (quali, ad esempio, portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento) essa procede alla loro identificazione valutando l'idoneità dei documenti di identità da questi esibiti.

Articolo 11- Utilizzo del conto mediante assegni bancari

1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli di assegni rilasciati dalla Banca. Per la consegna dei moduli il Cliente deve rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 124 del R.D. n. 1736/1933 ed eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della L. n. 386/1990.

2. Il Cliente deve custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente comunicazione scritta della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche prima di tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale.

3. La Banca non è obbligata al pagamento di assegni tratti su un conto con disponibilità insufficiente. Pertanto, il Cliente, prima di disporre del conto (anche tramite una carta di debito o di credito ad esso collegata), deve verificare che le operazioni non rendano la disponibilità insufficiente al pagamento degli assegni già tratti sul conto stesso e non ancora addebitati.

4. Qualora il Cliente abbia tratto un assegno su un conto con disponibilità insufficiente, la Banca provvede al pagamento dell'assegno utilizzando eventuali fondi disponibili su altro conto intestato al Cliente solo a condizione che il medesimo – insieme agli eventuali cointestatari dell'altro conto, se con firme congiunte – dia alla Banca istruzioni scritte in tempo utile a consentire il pagamento dell'assegno.

5. La Banca addebita gli assegni emessi dal Cliente con valuta data di emissione, salvo il caso di assegno postdatato che è addebitato con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato alla Banca, o data di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra banca.

Articolo 12 - Addebito in conto di assegni e cambiali

1. La Banca addebita sul conto gli assegni o i titoli cambiari emessi o accettati dal Cliente, anche se questi presentino firme di girata non leggibili o incomplete.

Articolo 13 - Utilizzo del conto per operazioni in valuta estera

1. Eventuali operazioni sul conto in valuta estera devono essere prima concordate tra Banca e Cliente. L'accordo preventivo non occorre per le operazioni in valuta estera di cui all'art. 35 comma 2.

2. L'importo delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente, anche con assegni, è addebitato in conto previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione. Con analoga modalità di conversione sono accreditati in conto i versamenti e i bonifici disposti da terzi.

Articolo 14 - Utilizzo del conto presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo

1. Il Cliente può disporre le seguenti operazioni anche presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- prelievo e versamento di contante;
- versamento salvo buon fine di assegni bancari tratti su banche italiane e di assegni circolari emessi da banche italiane.

2. L'elenco delle operazioni e delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo presso cui le operazioni possono essere effettuate (di seguito: Banche Abilitate) può essere ampliato in qualsiasi momento dalla Banca, senza alcun onere di comunicazione al Cliente. In caso di riduzione, si applicano le disposizioni in materia di modifica delle condizioni

contrattuali. L'elenco aggiornato delle operazioni disponibili e delle Banche Abilitate è riprodotto nel Foglio Informativo relativo al conto corrente, posto a disposizione del pubblico presso le Filiali della Banca.

3. Le operazioni effettuate presso le Banche Abilitate:

- sono contabilizzate sul conto con l'indicazione di una specifica descrizione;
- possono essere effettuate entro il limite del saldo disponibile del conto corrente.

A esse si applicano i termini di disponibilità e le valute previsti per le corrispondenti operazioni effettuate presso le Filiali della Banca.

4. I soggetti autorizzati a operare sul conto presso la Banca sono autorizzati a operare anche presso le Banche Abilitate, con le stesse facoltà, limiti e modalità.

5. Il Cliente autorizza la Banca a rendere disponibili alle Banche Abilitate i dati e le informazioni inerenti il conto, necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste.

6. Ai fini del presente articolo, la Banca ha delegato le Banche Abilitate a operare in suo nome e conto nei confronti del Cliente. La delega non implica esonero o limitazione di responsabilità della Banca per l'operato della Banca Abilitata.

Articolo 15 - Utilizzo a debito del conto

1. Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di fido.

2. L'eventuale utilizzo, o comunque l'addebito, di somme di denaro in mancanza di fido, in eccedenza rispetto al saldo del conto che la Banca ritenesse comunque di consentire (cosiddetto "sconfinamento in assenza di fido") non comporta la concessione di fido o altre forme di finanziamento neppure per l'importo dello sconfinamento. Tale importo, unitamente alle commissioni, spese e oneri, deve essere rimborsato anche senza espressa richiesta della Banca:

- entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è consumatore,
- entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è non consumatore.

3. Se sul conto è concesso un fido, l'eventuale utilizzo, o comunque l'addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto all'importo del fido che la Banca ritenesse comunque di consentire non comporta l'aumento di tale importo e deve essere anch'esso rimborsato, unitamente alle commissioni, spese e oneri, come previsto nel comma 2 (salvo diversa previsione del contratto di fido).

4. Nei casi previsti nei precedenti commi 2 e 3, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.

Articolo 16 - Accrediti sul conto

1. La Banca ha facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto del Cliente, mediante accredito sul conto della Banca e successivo accredito sul conto del Cliente, decurtando quest'ultimo accredito degli importi compensabili in forza del successivo art. 19. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima. Se il Cliente è consumatore, ogni addebito sul suo conto per crediti della Banca sarà parimenti decurtato degli importi a suo credito, compensabili in forza del successivo art. 19. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto del Cliente di avvalersi successivamente della compensazione medesima.

Articolo 17 - Versamento in conto di assegni e altri titoli

1. Il versamento in conto di assegni e altri titoli è regolato come segue:

a) gli assegni bancari tratti su banche in Italia, gli assegni circolari emessi in Italia, gli assegni di altro genere e i titoli postali sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità economica indicati in contratto;

b) gli assegni tratti o emessi sull'estero, gli effetti, le ricevute bancarie e i documenti similari, sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile solo dopo che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la Filiale accreditante.

2. La valuta applicata all'accredito determina unicamente la decorrenza degli interessi senza attribuire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità economica dell'importo.

3. La Banca può consentire al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, l'importo accreditato:

- prima che siano decorsi i termini di disponibilità economica, per i titoli di cui al punto a),
- prima di averne effettuato l'incasso, per i titoli di cui al punto b),

senza che ciò comporti affidamento di analoghe concessioni per il futuro, e questo ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi.

4. Con riguardo ai titoli di cui al punto a), prima della scadenza dei termini di disponibilità giuridica indicati in contratto, la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.

5. Per i titoli di cui al punto b), la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829

cod. civ. e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. Inoltre, poiché le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, anche dopo il pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale del titolo o l'autenticità o la completezza di una girata apposta sul medesimo, il Cliente che versi sul conto uno di tali titoli deve rimborsarli alla Banca in qualunque tempo, a semplice richiesta, se la Banca stessa riceva analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il Cliente è obbligato ad accettare, a legittimazione e prova della suddetta richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

6. La Banca non accetta il versamento in conto di titoli che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Articolo 18 - Diritto di garanzia

1. La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.

2. Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.

Articolo 19 - Compensazione

1. Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell'estratto conto di cui all'art. 23.

2. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo creditore, la Banca può effettuare su tale conto la compensazione di cui al comma 1, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche se il debito nei suoi confronti è di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari.

3. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo debitore, la Banca può effettuare la compensazione di cui al comma 1, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei cointestatari.

Articolo 20 - Compensazione e pagamento di assegni

1. La Banca, quando si avvale della compensazione di legge di cui al comma 1 dell'articolo 19, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella della compensazione, qualora, a seguito dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.

2. Nel caso di cui al comma 1, il Cliente deve costituire senza ritardo i fondi necessari al pagamento anche degli assegni tratti in data anteriore a quella della compensazione, per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione.

3. Il presente articolo si applica anche nel caso di conti cointestati a più persone.

Articolo 21 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi

1. Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o dell'apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti.

2. Gli interessi creditori sono accreditati in conto al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto.

3. Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.

4. Gli interessi debitori sulle aperture di credito regolate in conto e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un fido) maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto o dell'apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.

5. Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 16 e 19.1 (anche con il saldo attivo del conto) oppure addebitati quale sorte capitale sul conto del Cliente con saldo debitore (in presenza di fido o meno) purché, in quest'ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell'addebito sul conto debitore, tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.

6. Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma 5, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione

"Dichiarazioni conclusive e firme" di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Articolo 22 - Regolamento periodico delle commissioni spese e oneri

1. Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.

2. Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di fido.

Articolo 23 - Estratto conto, rendiconto interessi e loro approvazione

1. La Banca invia l'estratto conto a seguito di ogni regolamento periodico di cui all'art.22 indicando separatamente l'ammontare degli interessi maturati. L'estratto conto del periodo di regolamento che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o del rapporto regolato in conto, riporta il rendiconto degli interessi di cui all'art.21.

2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l'estratto conto si intende approvato dal Cliente.

3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni nonché l'accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può chiedere la restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accrediti.

Articolo 24 - Conto non movimentato

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto, e di inviare l'estratto conto.

2. Ai fini del comma 1, non si considerano movimenti le disposizioni pervenute da terzi e le operazioni che la Banca effettua in forza di prescrizioni di legge o d'iniziativa, quali ad esempio l'accredito di interessi e l'addebito di spese.

Articolo 25 - Recesso e chiusura definitiva del conto

1. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente con comunicazione scritta, senza penalità e spese di chiusura per il Cliente. La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del conto:

a) può essere consegnata dal Cliente alla Banca;

b) può essere inviata alla Banca tramite posta ordinaria, posta raccomandata o posta elettronica certificata;

c) o infine – solo se il Cliente è un consumatore - può essere inviata alla Banca da un'altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto di cui chiede la chiusura. Se la comunicazione di recesso dal conto è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del conto avviene secondo quanto stabilito dalla normativa sul trasferimento dei servizi di pagamento.

2. Se il Cliente chiede la chiusura del conto con la modalità a) oppure b) del comma 1, la chiusura avviene entro i seguenti termini:

- 3 giorni lavorativi, se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;

- 12 giorni lavorativi, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente distrugga o restituisca le carte di pagamento collegate al conto e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati.

Nel predetto termine la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la banca deve acquisire dati da soggetti terzi (tali fattispecie sono indicate nel Foglio Informativo relativo al conto corrente).

Se il Cliente non restituisce i moduli di assegni non utilizzati, la Banca può bloccare tali strumenti anche senza la loro materiale restituzione.

3. Se il Cliente si avvale della modalità c) del comma 1, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.

4. Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l'operatività del Conto per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul conto solo le seguenti operazioni: prelievi di contante allo sportello, bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito diretto di rate di mutui e finanziamenti, pagamento di assegni. Altre operazioni sul conto sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.

5. Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto. Pertanto, la presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare la chiusura del conto rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.

6. La Banca può comunicare al Cliente il recesso con le modalità indicate al comma 1 lett. a) o b). Per la chiusura del conto deve essere dato al Cliente un preavviso minimo di due mesi; per la cessazione della convenzione di assegno deve essere dato un preavviso di almeno 10 giorni. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso. Se ricorre un giustificato motivo la Banca può recedere anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al Cliente.

7. La convenzione di assegno cessa alla chiusura del conto oppure qualora il cliente o la Banca recedano solo da tale convenzione. La Banca procede al pagamento degli assegni tratti sul conto se alla data di presentazione dei titoli la convenzione di assegno è ancora attiva e se vi sono fondi sufficienti per il pagamento. Se la Banca non può procedere al pagamento per mancanza di fondi o per cessazione della convenzione di assegno si determinano gli effetti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).

Articolo 26 – Trasferimento dei servizi di pagamento

1.Il Cliente, se consumatore, può chiedere gratuitamente alla Banca il trasferimento, presso altro prestatore di servizi di pagamento, dei servizi di pagamento connessi al conto, secondo quanto previsto dagli articoli 126 quinquiesdecies e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), anche senza chiedere la chiusura del conto.

2.Per informazioni il Cliente può consultare la "Guida al trasferimento dei servizi di pagamento" disponibile presso le Filiali e sul sito internet della Banca.

Articolo 27 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle dipendenti da eventuali fido e altre forme di finanziamento, si intendono assunte in via solidale e indivisibile, pure in caso di cointestazione, anche per gli aventi causa del Cliente a qualsiasi titolo.

Articolo 28 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) dandone comunicazione al Cliente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione delle modifiche indicata nella proposta.

2. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal conto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento eventualmente previsto in questo contratto per la determinazione del tasso di interesse ("Indice"), si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione) – sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione dell'Indice -, pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'Indice mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice

Articolo 29 - Commissioni, spese e oneri

1. Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni, le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti o conseguenti al conto. Sono altresì a carico del Cliente le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del Cliente.

Articolo 30 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

3. Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 31 - Lingua del contratto - Copia del contratto - Sanzioni

1. La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.
2. Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Articolo 32 - Legge applicabile

1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 33 - Foro competente

1. Foro competente è per legge quello dove il Cliente ha la residenza o domicilio eletto.

Sezione A2 – Servizi di pagamento

Sottosezione (1) – Norme Generali

Articolo 34 - Definizioni

1. Nella sezione Servizi di pagamento si intende per:
a) Addebito Diretto: Pagamento a debito del Conto eseguito dalla Banca sulla base di un ordine del Beneficiario preventivamente autorizzato dal Cliente;
b) Beneficiario: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
c) Conto: il rapporto bancario utilizzato per l'effettuazione e la ricezione di Pagamenti; i dati identificativi del Conto sono indicati nella parte C del presente contratto;
d) Bonifico SEPA: bonifici espressi in euro da o verso Paesi dell'Area SEPA (Single Euro Payments Area - Area unica dei pagamenti in euro). I Paesi dell'Area SEPA sono indicati nel Foglio Informativo. Il Bonifico SEPA può essere, a seconda dei Paesi coinvolti, un Pagamento EEA (ad esempio: bonifico in euro da Italia verso Francia) o Extra EEA (ad esempio: bonifico in euro da Italia verso Svizzera);
e) Bonifico Extra SEPA: tutti i bonifici espressi in divisa diversa da euro e i bonifici espressi in euro da o verso Paesi esterni all'Area SEPA (Single Euro Payments Area - Area unica dei pagamenti in euro). I Paesi dell'Area SEPA sono indicati nel Foglio Informativo. Il Bonifico Extra SEPA può essere, a seconda dei Paesi coinvolti o della divisa, un Pagamento EEA (ad esempio: bonifico in corone danesi da Italia verso Danimarca) o Extra EEA (ad esempio: bonifico in euro da Italia verso Stati Uniti d'America o bonifico in dollari da Italia verso Francia);
f) Giorno Lavorativo: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
g) Identificativo Unico: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall'operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
h) Intermediario del Beneficiario: il prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
i) Intermediario del Pagatore: il prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
j) Paese E.E.A.: Stato appartenente all'Area Economica Europea (European Economic Area – E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
k) Pagamento: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 11/2010, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;
l) Pagamento in divisa Extra E.E.A.: Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell'art. 35 ma che, a differenza di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall'euro e da una delle divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto se l'Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.; Pagamento in dollari a debito del Conto se l'Intermediario del Beneficiario è situato in un Paese E.E.A.);
m) Pagamento Paese Extra E.E.A.: Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell'art. 35, ove l'altro Intermediario coinvolto è situato in un paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l'Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d'America; Pagamento in dollari a debito del Conto se l'Intermediario del Beneficiario è situato negli Stati Uniti d'America);
n) Pagatore: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto;

o) Terza Parte: prestatore di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta, servizi di disposizione di ordini di pagamento.

Articolo 35 - Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:
a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto; sono esclusi i Pagamenti in cui l'ordine disposto dal Cliente è trasmesso alla Banca per il tramite del Beneficiario (ad esempio quelli effettuati con carta di debito o di credito, che sono regolati nei rispettivi contratti);
b) Addebiti Diretti;
c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.
2. Le norme delle sottosezioni (1), (2), (3) e (4) si applicano ai Pagamenti in euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. quando:
- l'Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) e sub b) o
- l'Intermediario del Pagatore per i Pagamenti di cui al comma 1 sub c),
è situato in un Paese E.E.A. Relativamente ai servizi Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) e Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU) tali norme si applicano anche ai Pagamenti in cui l'altro Intermediario coinvolto è situato in uno dei Paesi indicati nel Foglio Informativo.
3. Le norme della sottosezione (5) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A.
4. Le norme della sottosezione (6) si applicano:
- nel caso in cui il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si avvalgano dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto;
- nel caso in cui una Terza Parte, emittente strumenti di pagamento basati su carta, chieda alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto.

Articolo 36 - Esecuzione dei Pagamenti - Informazioni preliminari all'esecuzione di Pagamenti

1. Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
- nell'ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l'esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori;
- per l'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte, sia rispettato quanto previsto all'art. 48.
2. Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un'esecuzione parziale del Pagamento.
3. Se nell'ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti, salvo quanto previsto all'articolo 49 comma 2.
4. Prima della esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni in filiale verbalmente.

Articolo 37 - Sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca

1. La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
2. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
3. In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione l'ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

Articolo 38 - Richiesta di rettifica

1. Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.
2. La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, con le modalità indicate nel Foglio Informativo, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione del Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.

Articolo 39 - Pagamenti non autorizzati

1. Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il Giorno Lavorativo successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 38 - riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, procedendo al riaddebito del Conto entro 120 giorni dalla data del rimborso. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto

Articolo 40 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti

1. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l'Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l'importo del Pagamento, a seconda del caso:
- nel termine indicato dall'art. 52; oppure
- nel termine indicato dall'art. 59 o con lieve ritardo rispetto a tale termine.

La banca è inoltre responsabile per l'esecuzione di un bonifico a favore di un conto non detenuto dal Beneficiario indicato dal Cliente se non esegue la verifica del Beneficiario di cui all'articolo 49 comma 2 in conformità al Reg. UE n. 260/2012.

2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l'importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 38 la Banca rimborsa l'importo del Pagamento e, se del caso, ripristina la situazione del Conto come se l'addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell'importo del Pagamento.

3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo del Pagamento dall'Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo del Pagamento.

4. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l'importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

5. La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.

6. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.

Articolo 41 - Imputazione delle spese del Pagamento

1. Il Cliente non può disporre:
- l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
- né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del Beneficiario.

2. Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

Articolo 42 - Comunicazione della avvenuta esecuzione

1. La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all'inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.

Articolo 43 - Recesso dai servizi di Pagamento

1. Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente sezione secondo quanto previsto dall'articolo 25. L'esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.

Articolo 44 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione "Servizi di Pagamento" e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.

2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.

3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della

modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.

Articolo 45 - Consenso del Cliente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali

1. Il Cliente presta il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.

Sottosezione (2) – Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto

Articolo 46 – Caratteristiche – Limiti per i bonifici istantanei

1. La presente sottosezione si applica:
- ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze, pagamento di imposte, pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nelle Condizioni Economiche del contratto;
- ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l'effettuazione.

2. Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

3. Per i bonifici istantanei in euro il Cliente può fissare un limite massimo di importo su base giornaliera o per singolo Pagamento e può successivamente modificare la scelta effettuata, secondo quanto di seguito specificato:
- il limite scelto si riferisce a tutti i bonifici istantanei in euro a debito del Conto disposti in qualunque modalità (inclusi quelli disposti tramite Terza Parte) e fermi restando gli eventuali limiti specifici previsti per la carta di debito o per il servizio per operare a distanza utilizzati per disporre il Pagamento;
- la scelta di fissare un limite e le successive modifiche possono essere presentate dal Cliente compilando l'apposito modulo predisposto dalla Banca, per iscritto in filiale oppure con altra modalità prevista dalla Banca per consentire la scelta e le modifiche in qualunque momento. Tramite alcune modalità la scelta può essere fatta anche dalla persona autorizzata a rappresentare il Cliente nel rapporto con la Banca;
- le modifiche in aumento non richieste in filiale sono efficaci entro 12 ore dalla ricezione della richiesta da parte della Banca. Il Cliente dopo ogni richiesta di modifica in aumento può anticiparne l'efficacia con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza;
- in mancanza di scelta, la Banca applica il limite indicato nel Foglio Informativo al momento dell'apertura del Conto, ferma la facoltà di modifica come sopra indicato.

Articolo 47 - Ordine di Pagamento

1. L'ordine di Pagamento è impartito allo sportello mediante presentazione – a seconda del tipo di Pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.

2. Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti:
- tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- se il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza, tramite il servizio stesso.

3. Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).

Articolo 48 - Ordine di Pagamento tramite Terza Parte

1. Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
- ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

2. Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.

3. La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

4. In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale

revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.
5. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest'ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
6. Se la Terza Parte non esegue la verifica del Beneficiario in conformità all'art. 5 quater del Reg. UE n. 260/2012 e tale mancata conformità determini un'esecuzione inesatta del Pagamento, la Banca, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 38, rimborsa l'importo del Pagamento e, se del caso, ripristina la situazione del Conto come se l'addebito non avesse avuto luogo.

Articolo 49 - Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento – Verifica del Beneficiario

1. A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine da parte del Cliente:
- dell'Identificativo Unico e/o
- di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

2. Per i bonifici in euro disposti dal Cliente a debito del Conto, la Banca esegue la verifica del Beneficiario in conformità a quanto previsto dall'art. 5 quater del Reg. UE n. 260/2012.

Articolo 50 - Ricezione dell'ordine

1. L'ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
2. Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l'orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.
3. Il comma 1 si applica anche all'ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza (anche quando l'ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia, se l'ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati rispettivamente nella documentazione relativa alla carta di debito e al servizio per operare a distanza - l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. I limiti orari riportati nella documentazione relativa al servizio per operare a distanza si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.
5. Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:
- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte), il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l'accredito all'intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.

6. Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l'ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Giorno Lavorativo, oppure il primo Giorno Lavorativo successivo.
7. Per i bonifici istantanei in euro il momento di ricezione è:

a) quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario;
b) nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, è il momento in cui la Banca introduce nel proprio sistema interno le informazioni relative al Pagamento;
c) nel caso di ordine in data futura, è il momento di esecuzione concordato indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario;
d) nel caso in cui l'ordine sia da eseguire nel momento in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, è il momento in cui le somme sono disponibili presso la Banca.

8. Fermo quanto previsto al comma precedente, altri tipi di Pagamento per la loro stessa natura si considerano ricevuti dalla Banca – e sono da questa immediatamente eseguiti - anche se presentati in giorni non lavorativi. Nel Foglio Informativo viene indicato quali Pagamenti rientrano in questa fattispecie.
9. Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di pagamento relativo ad una RIBA deve presentare l'ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla RIBA stessa.
10. Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

Articolo 51 - Revoca dell'ordine

1. L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.
2. L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 50.
3. La revoca deve essere richiesta in filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
4. Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di Pagamento successivo oppure tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione anche di tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa.
5. L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.

Articolo 52 - Tempi di esecuzione del Pagamento

1. L'ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario:
- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza, (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte) entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 50;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 50;
- nel caso di bonifico istantaneo in euro, entro dieci secondi dal momento della ricezione ai sensi dell'art. 50.
2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro l'importo è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell'art. 50.

Sottosezione (3) – Addebiti diretti del Conto disposti dal Beneficiario

Articolo 53 - Caratteristiche

1. La presente sottosezione si applica:
- al servizio ADUE: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario; il servizio include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
- al servizio ADUE B2B: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Business-to-Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l'intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimprese.
- ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consenta l'effettuazione.
2. Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto – tra cui quelle relative all'abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all'autorizzazione all'esecuzione - sono descritte nel Foglio Informativo del Conto.

Articolo 54 - Abilitazione del Conto

1. Il Conto è automaticamente abilitato ad alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE).
2. Per fruire di alcuni tipi di Addebito Diretto occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista all'art. 56.
3. Per alcuni tipi di Addebito Diretto il Cliente può limitare l'abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.
4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Articolo 55 - Disabilitazione del Conto

1. Per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto.
2. La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.
3. Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare una richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Articolo 56 - Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti Diretti

1. Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un'apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.

2. Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata alla Banca o al Beneficiario; tuttavia, per alcuni tipi di Addebito Diretto nel Foglio Informativo può essere indicato che l'autorizzazione deve essere rilasciata sempre al Beneficiario.
4. L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico.
L'autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebito Diretto può essere data anche:
- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- se il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza, tramite il servizio stesso, se previsto dalle sue funzionalità.
5. L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.
6. Per taluni tipi di Addebito Diretto il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.
7. L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell'Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.
8. La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l'autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunica il rifiuto con le modalità previste dall'art. 37.

Articolo 57 - Modifica e revoca dell'autorizzazione
1. Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti.
2. La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 56 per il rilascio dell'autorizzazione; essa è efficace dal secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. La Banca può comunque considerare la comunicazione efficace nello stesso giorno di ricezione. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Articolo 58 - Rapporti tra Cliente e Beneficiario
1. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.
2. Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Articolo 59 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti
1. L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento – che deve essere successiva alla data in cui l'ordine perviene alla Banca – indicata nell'ordine stesso dall'Intermediario del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
2. L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all'Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A diversa dall'euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Articolo 60 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti
1. Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 59 comma 1. È facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Articolo 61 - Richiesta di rimborso
1. Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto il Cliente può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
b) l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.
Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel Foglio Informativo del conto corrente (ad es. servizio ADUE ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso che non prevedono il diritto di rimborso).
2. La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni richieste; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

Sottosezione (4) – Pagamenti a credito del conto

Articolo 62 - Termini di accredito
1. L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena esso è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

2. Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A diversa dall'euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Sottosezione (5) -- Pagamenti EXTRA E.E.A.

Articolo 63 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti

1. Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 e 50 (ad eccezione del comma 5).
2. Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 e 50 (ad eccezione del comma 5).

Articolo 64 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.

1. A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 38 se è dimostrata la responsabilità della Banca:
- in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.
2. In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l'importo del Pagamento.

Articolo 65 - Pagamenti disposti dal Cliente con data futura

1. Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quando la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l'ordine.

Articolo 66 - Revoca dell'ordine di Pagamento

1. L'ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 65.
2. Si applica l'art. 51 commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini permanenti), 3 e 5.

Articolo 67 - Esecuzione del Pagamento

1. Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:
- l'accredito all'Intermediario del Beneficiario dell'importo del Pagamento a debito del Conto;
- l'accredito sul Conto dell'importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall'euro o dalla divisa di un Paese E.E.A.
2. In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese E.E.A. a credito del Conto si applica l'art. 62.

Sottosezione (6) -- Terze Parti – Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi

Articolo 68 - Servizi di informazione sui conti

1. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
2. Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
3. La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificativi motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
4.In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato.
5. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Articolo 69 - Conferma della disponibilità di fondi

1. Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:
- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Conto cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatari;
- per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
2. Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.
3. Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche:
- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- tramite un servizio per operare a distanza della Banca, se previsto dalle sue funzionalità.
4. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma 3 per il rilascio del consenso; essa è efficace entro jl secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.
5. La Banca non blocca sul Conto l'importo dell'operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.
6. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite il servizio per operare a distanza tramite internet o altra modalità concordata con la Banca, l'avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.

E. Dichiarazioni e firme

Il Cliente:

- dichiara di stipulare questo contratto in qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a, D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e di essere a conoscenza che sul conto non devono essere effettuate operazioni attinenti ad attività imprenditoriali o professionali, poiché il conto è riservato a clienti "consumatori", cioè a persone fisiche che agiscono per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali;
- dichiara di avere già ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- dichiara di aver ricevuto in tempo utile prima della conclusione del contratto una copia del presente contratto idonea per la stipula e il documento "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30";
- dichiara di aver ricevuto in data odierna, prima della conclusione del contratto, il Documento Informativo sulle spese, contenente i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e le spese corrispondenti a ciascun servizio, ove offerto;
- prende atto che il contratto è regolato dalle norme e dalle condizioni economiche sopra riportate;
- prende atto che ogni documento di sintesi periodico viene inviato con periodicità annuale e che la periodicità può essere modificata in qualsiasi momento;
- prende atto che la data di conclusione del contratto è quella in cui la Banca firma per accettazione e mette il contratto a disposizione del Cliente;
- prende atto che il contratto è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Cliente con firma digitale, le modalità di stipula di questo contratto prevedono che le firme digitali del Cliente siano apposte mediante la selezione di caselle (check box) al fine di approvare le condizioni contrattuali e di approvare specificamente le norme indicate nell'elenco sotto riportato;
- prende atto che, se il soggetto firmatario di questo documento è diverso dal Cliente, tale soggetto appone la firma in nome e per conto del Cliente;
- prende atto che, se il contratto deve essere firmato da più soggetti, esso si perfeziona dopo la sottoscrizione di tutti i firmatari;
- prende atto che il rilascio della carta di credito è soggetto ad approvazione della banca e l'efficacia del relativo contratto è sospesa sino a che non si siano avverate le condizioni presupposto dell'approvazione stessa, come l'accredito dello stipendio o di altro emolumento sul conto corrente cui è collegata e la verifica dell'assenza di

notizie ritenute pregiudizievoli per la concessione della carta di credito quali, a titolo esemplificativo, protesti, pignoramenti e sequestri;

- prende atto che i bonifici istantanei in data futura (inclusi quelli ricorrenti) sono disponibili solo in Filiale; l'attivazione di tali tipologie di bonifici tramite altre modalità sarà comunicata successivamente.

In relazione a quanto previsto nell'art. 21 commi 4 e 5 il Cliente:

□ autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente gli interessi debitori divenuti esigibili prendendo atto che, in tal modo, gli stessi sono considerati sorte capitale. Il Cliente si riserva il diritto di revocare detta autorizzazione in ogni momento mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico che deve pervenire alla Banca prima che l'addebito degli interessi abbia avuto luogo;

□ non autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente gli interessi debitori divenuti esigibili prendendo atto che, in caso di mancato pagamento, gli stessi producono interessi di mora; inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti, il mancato pagamento di tali interessi esigibili potrà essere oggetto di segnalazione nella Centrale Rischi di Banca d'Italia e/o nei Sistemi di Informazioni Creditizie a cui la Banca aderisce. Il Cliente si riserva il diritto di concedere successivamente l'autorizzazione all'addebito sul conto corrente mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico, salva sempre la possibilità di revoca come sopra indicato.

Con la seguente firma il Cliente approva le condizioni contrattuali.

Firma del Cliente

Firma del Cliente

Con la seguente firma il Cliente approva specificamente le seguenti norme, ai sensi dell'art.1341 codice civile e del testo unico bancario

SEZIONE A1 - CONTO CORRENTE

Art. 5 comma 3	conto con firme disgiunte - cessazione della facoltà di disporre separatamente del conto
Art. 7	cessazione e modifica del potere di rappresentanza
Art. 15	utilizzo a debito del conto
Art. 18	diritto di garanzia
Art. 20	compensazione e pagamento assegni
Art. 21	contabilizzazione e regolamento degli interessi
Art. 23	estratto conto, rendiconto interessi e loro approvazione
Art. 25	recesso dal contratto
Art. 28	modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

SEZIONE A2 - SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 37	sospensione e rifiuto di Pagamenti
Art. 39	pagamenti non autorizzati – riaddebito importo non dovuto
Art. 40	mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
Art. 44	modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Art. 45	consenso del Cliente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali
Art. 48 comma 3	rifiuto di accesso al Conto alla Terza Parte
Art. 48 comma 5	obblighi verso la Terza Parte
Art. 58 comma 2	obblighi verso i Beneficiari
Art. 64	mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.

Art. 68 comma 3	rifiuto di accesso al Conto alla Terza Parte
Art. 68 comma 5	obblighi verso la Terza Parte

QUESTA PARTE SARA' RIPORTATA NEL CONTRATTO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA GRAFOMETRICA

Firma del Cliente _____

Firma della Banca _____

Con la seguente firma il Cliente prende atto che il contratto, dopo essere stato firmato, è messo a sua disposizione in formato elettronico nell'archivio del Servizio a distanza. Se il Cliente non ha attivato tale Servizio a distanza, la Banca mette a disposizione il contratto con le altre modalità disponibili (cartacea o posta elettronica).

Firma del Cliente _____

QUESTA PARTE SARA' RIPORTATA NEL CONTRATTO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE REMOTA

Firma del Cliente _____

Firma della Banca _____

Con la seguente firma il Cliente prende atto che il contratto, dopo essere stato firmato, è messo a sua disposizione in formato elettronico nell'archivio del Servizio a distanza. Se il Cliente non ha attivato tale Servizio a distanza, la Banca mette a disposizione il contratto con le altre modalità disponibili (cartacea o posta elettronica).

Firma del Cliente _____